

AUTODROMO DI VALLELUNGA

19 – 21 settembre 2025

Data: Vallelunga , 21 settembre 2025
Oggetto: Decisione n. 45 dei Commissari Sportivi

Documento n°: 2.45

Ora: 14.32

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 11

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Prova, avendo considerato quanto sotto esposto, sentito il concorrente, determinano quanto segue:

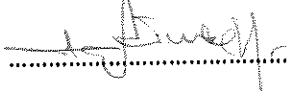
Concorrente:	Mazzei Raffaele
Vettura N°	11
Conduuttore/i:	Mazzei Raffaele
Data e ora	21/09/2025 h. 14.30
Sessione:	Gara 3
Fatto:	"al termine delle verifiche tecniche d'ufficio, come da mandato del CC SS, la vettura n.11 è risultata non conforme nel particolare peso minimo (peso rilevato kg 555 invece di kg560)."
Violazione:	Art. 89 Obblighi particolari dei conduuttori – RSN Art. 4.3 Comportamento dei conduuttori - RDS Velocità in Circuito Art.128 RSN lettera b
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduuttori) Art. 228 Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi Art 216 bis lett. A RSN; Art.128 RSN lettera b
Decisione:	"al seguito di ciò si applica sanzione della esclusione da Gara 3."
Motivazione:	"al termine delle verifiche tecniche d'ufficio, come da mandato del CC SS, la vettura n.11 è risultata non conforme nel particolare peso minimo (peso rilevato kg 555 invece di kg560)."

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

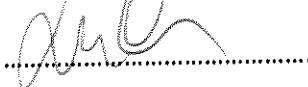
Presidente

Edoardo Maria Rinaldi



Commissario

Livio Carbone



Commissario

Massimo Mugnai



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 2.45 dei Commissari Sportivi:

Data: 21/9/25 Ora: 16:50 Firma: [Signature]

Esposto alle ore 17-00